

COMUNE DI COTTANELLO

Provincia di Rieti

Codice Fiscale: 00100630573
074666280

C.A.P. 02040

Tel. 074666122-074666123 - Fax
074666123

ORDINANZA n° 12

Del 09/11/2021

IL SINDACO

PREMESSO

che la frazione di Cottanello denominata Colle della Fonte è un centro abitato attraversato da strade comunali di collegamento con il Comune di Montasola, con una limitata larghezza delle corsie di marcia (inferiori a 2,75 m) con curve a gomito, pendenze rilevanti e molteplici accessi a fondi rurali;

che questa parte di territorio comunale è ancora ampiamente vocata all'attività agropastorale, con intenso traffico di macchine agricole, volto a soddisfare le esigenze della lavorazione dei terreni e le cure del bestiame, nonché di armenti, greggi e mandrie, oltre che di transito per le tante varietà di selvaggina;

che Colle della Fonte è altresì zona attigua all'area di pregio naturalistico inserito nel progetto "Natura 2000", *Monte Tancia-Monte Pizzuto*; in particolare, Via Fontevecchia lambisce i confini di quest'area di Ha 6820, qualificata *zona speciale di conservazione e zona di protezione speciale per flora e fauna presenti*, corredata da un Piano di gestione del sito, sotto l'egida della Regione Lazio in un contesto di rilevanza europea;

PRESO ATTO

che l'intensità del traffico veicolare da e verso Rieti e la Sabina, raggiunto in questa zona, crea disagi e pericoli per gli utenti della strada e, in particolare, per i residenti, in quanto proprio la conformazione geomorfologica montana della strada e le attività dei residenti e possidenti la rendono inidonea ad un flusso importante di veicoli;

che l'elevato flusso veicolare reca altresì disturbo ed infastidisce la fauna presente nel suo habitat naturale (il luogo consta della presenza di uno dei pochi nuclei di lepre appenninica - *Lepus corsicanus*);

CONSIDERATO

che allo scopo di abbreviare il tragitto per raggiungere il comune di Montasola, le strade comunali denominate Via Colle della Fonte, fino alla Chiesa di Santa Maria di Collefonte e poi Via Fontevecchia, in direzione del Comune di Montasola, vengono quotidianamente percorse da un numero elevato ed eccessivo di veicoli, che percorrono i tratti viari in questione nella non curanza delle condizioni in cui questi si trovano e a velocità certamente non confacente alle dimensioni e caratteristiche dei luoghi, in spregio del rispetto delle norme del codice della strada e con rilevante pericolo per sé stessi e per gli abitanti della frazione, obbligati a effettuare il percorso per raggiungere la strada provinciale;

che plurime segnalazioni di pericolo dovuto alla vivacità non conforme a regole del traffico veicolare dei luoghi descritti, sono giunte all'amministrazione;

che tra il capoluogo reatino e la Sabina sussiste un altro collegamento, costituito dalla strada provinciale n. 45, che si pone quale alternativa ai tratti viari sopra descritti;

RAVVISATA la necessità di tutelare l'incolumità degli utenti "obbligati" della strada (ossia coloro che sono costretti a percorrerla) e dei residenti, nonché dei loro animali da allevamento e di tutelare la fauna e la flora circostanti da un ingiustificato incremento del traffico e delle criticità connesse al potenziale aumento dei sinistri stradali o dei pericoli;

CONSIDERATO che le esigenze di tutela del territorio e dei suoi abitanti, circa la regolamentazione del traffico sono legittime e necessitano dell'adozione degli opportuni



provvedimenti in relazione all'esigenza di viabilità finalizzata alla riduzione del traffico veicolare in Via Colle della Fonte e Via Fontev ecchia, intesa quale unica soluzione alla necessità di riduzione delle criticità sopra evidenziate;

DATO ATTO che tali disagi e rischi rendono necessario limitare il transito sui percorsi viari in questione ai soli residenti dei Comuni di Cottanello e Montasola, nonché ai proprietari o detentori dei fondi presenti lungo le suddette strade e richiedono l'adozione di un provvedimento temporaneo di limitazione del traffico veicolare;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 08/02/1996 con la quale sono individuati i centri abitati nel territorio comunale;

Vista l' Ordinanza Sindacale n.18 del 18/05/2001 che limita la velocità e vieta il transito ai veicoli di massa superiore a 3,5 t a pieno carico su determinate strade comunali ed in particolare su Via Colledroni;

VISTO il D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 s.m. e i. e relativo regolamento di esecuzione;

VISTO in particolare l' art. 5 c. 3 del D.Lgs.30.04.1992 n. 285;

VISTO altresì l' art. 7 c. 1 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento comunale di polizia rurale;

VISTA la Legge 267/2000;

ORDINA

L' ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI ACCESSO E TRANSITO PER TUTTI I VEICOLI E MEZZI IN VIA COLLE DELLA FONTE E IN VIA FONTEVECCHIA NEI DUE SENSI DI MARCIA AD ESCLUSIONE DI QUELLI A SERVIZIO DEI RESIDENTI DEI COMUNI DI COTTANELLO E MONTASOLA E DEI PROPRIETARI/POSSESSORI DI FONDI CHE AFFACCIANO SULLE VIE PREDETTE, PER LA DURATA DI 6 MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE ORDINANZA.

- In deroga al suddetto divieto possono circolare: veicoli per carico/scarico di merce presso i residenti e le attività economiche site sulle strade oggetto del presente divieto;
- Sono esclusi dal predetto divieto i veicoli delle forze dell'ordine, dei mezzi di soccorso, della Protezione civile, dei mezzi adibiti a servizi pubblici, i mezzi pubblici o privati di ditte esecutrici di lavori e/o servizi pubblici o privati;

AVVERTE

- che per le violazioni alle norme stabilite dalla presente ordinanza si applicano le sanzioni previste dal C.d.s. (D.Lgs. n. 285/1992);
- che avverso la presente ordinanza e contro la collocazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, è ammesso ricorso al TAR del Lazio ai sensi del Codice del processo amministrativo (D.lgs. N. 104/2010) nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione o Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua pubblicazione;

DEMANDA

- l'apposizione della segnaletica stradale prescritta a cura delle maestranze comunali conformemente al disposto del titolo II del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento d' esecuzione del C.d.s.);

- la più ampia diffusione della presente ordinanza, attraverso adeguate forme di pubblicità, alla cittadinanza e agli utenti della strada, in particolare, oltre che all' albo pretorio, con affissioni e sintetici comunicati stampa;
- alle forze dell'ordine la vigilanza sull' osservanza della presente ordinanza.

DISPONE

La revoca di ogni provvedimento antecedente e contrario alla presente;

La trasmissione della presente ordinanza a:

- Questura di Rieti
- Comando Provinciale Arma dei Carabinieri
- Comando Provinciale Guardia di Finanza
- Prefettura di Rieti
- Provincia di Rieti
- Stazione Carabinieri di Cottanello
- Stazione Carabinieri Forestali di Contigliano e di Montebuono
- Comune di Montasola
- U.T.C.-sede
- Polizia Locale-sede



11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21



22